

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

92.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 APRILE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **EDDA FAGNI**

INDICE

PAG

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Ristrutturazione del settore dell'autotrasporto per cose per conto di terzi (4756);

Tassi ed altri: Nuove norme per l'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi (695);

Tassi ed altri: Norme sulla obbligatorietà erga omnes delle tariffe stabilite per i trasporti di cose per conto terzi (700);

Ronzani ed altri: Interventi per la formazione e lo sviluppo di forme associate nel settore dell'autotrasporto merci (2718) 3

Fagni Edda, *Presidente* 3, 13

Barbalace Francesco (gruppo PSI), *Relatore* 10

Ronzani Gianni Wilmer (gruppo comunista-PDS) 11

Savio Gastone (gruppo DC) 12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,40.

PASQUALINO BIAFORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ristrutturazione del settore dell'autotrasporto per cose per conto di terzi (4756); e delle proposte di legge Tassi ed altri: Nuove norme per l'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi (695); Tassi ed altri: Norme sulla obbligatorietà erga omnes delle tariffe stabilite per i trasporti di cose per conto terzi (700); Ronzani ed altri: Interventi per la formazione e lo sviluppo di forme associate nel settore dell'autotrasporto merci (2718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: «Ristrutturazione del settore dell'autotrasporto per cose per conto di terzi»; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tassi ed altri: «Nuove norme per l'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi»; Tassi ed altri: «Norme sulla obbligatorietà erga omnes delle tariffe stabilite per i trasporti di cose per conto terzi»; Ronzani ed altri: «Interventi per la formazione e lo sviluppo di forme associate nel settore dell'autotrasporto merci».

Ricordo che nella seduta del 21 febbraio scorso la Commissione ha deliberato di assumere come base per il prosieguo della discussione il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, di cui è stato deliberato l'invio alle Commissioni competenti per i prescritti pareri.

Comunico che le Commissioni I e XI, rispettivamente in data 13 marzo e 12 marzo, hanno espresso parere favorevole sul testo unificato.

Comunico altresì che la V Commissione, in data 20 marzo, ha espresso parere favorevole a condizione che:

«l'articolo 2, comma 3, sia riformulato precisando che l'eventuale integrazione del fondo potrà avvenire con successivo provvedimento legislativo;

all'articolo 7, comma 8, le parole: "posta a carico dello Stato" siano sostituite dalle seguenti: "posta a carico del fondo di cui all'articolo 2, comma 1";

l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

"1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 7, comma 5, pari a lire 9 miliardi annui per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede, in deroga al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi del suddetto articolo 9, concernente modificazioni delle imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, valutato complessivamente in lire 227 miliardi per il triennio 1991-1993, di cui lire 37 miliardi per il 1991, lire 70 miliardi per il 1992 e lire 120 miliardi per il 1993, si provvede: quanto a lire 27 miliardi per l'anno 1991, con le disponibilità di cui al fondo centrale di garanzia istituito con legge 4

agosto 1984, n. 467, che viene soppresso; la somma di lire 27 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministero del tesoro, al fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1991 e a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore dell'associazionismo dell'autotrasporto merci"; quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1992 e a lire 80 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Misure urgenti per l'incentivazione dell'associazionismo nell'autotrasporto merci".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Comunico infine che la VI Commissione, in data 21 marzo, ha espresso parere favorevole a condizione che:

«a) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 siano sostituiti dai seguenti:

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle scissioni previste negli articoli 2504 e seguenti del codice civile.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 123 del citato testo unico delle imposte sui redditi si applicano altresì ai conferimenti in società, anche consortili, esistenti o da costituire, di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa. Il presente comma si applica a condizione che, a seguito del conferimento, sia attribuito al soggetto conferente una partecipazione superiore rispet-

tivamente al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società conferitaria secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218.

3. Alle operazioni indicate nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste per le fusioni ai fini dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

4. Per il periodo di un triennio, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese iscritte da almeno tre anni all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, che effettuano fusioni, scissioni o conferimenti sono soggette all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di lire. Possono essere conferiti oltre ad aziende o complessi aziendali anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie conseguenti alle predette operazioni di fusione, scissione e conferimento. Per i conferimenti, indipendentemente dall'entità della partecipazione ricevuta, e per le scissioni si applicano, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3;

b) all'articolo 8, comma 4, le parole: e sui compensi *siano sostituite dalle seguenti*: sul 50 per cento dei compensi; e *siano aggiunte in fine le seguenti parole*: nonché sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e sull'imposta locale sui redditi dovute dai soci di società di persone;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione che il combinato disposto delle norme di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 7 rischia di comportare una lesione del principio di parità di trattamento, non essendo previsti criteri in base ai quali stabilire quali domande debbano essere accolte e quali debbano essere respinte, fermo restando

che eventuali criteri risulterebbero comunque discriminatori ».

Alla luce anche dei pareri pervenuti, il Comitato ristretto, riunitosi nella giornata di ieri, ha elaborato alcuni emendamenti al testo unificato, che sono del seguente tenore:

All'articolo 1, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) favorire l'ammmodernamento del parco veicoli in funzione della maggiore sicurezza ed efficienza del trasporto merci;

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle scissioni previste negli articoli 2504 e seguenti del codice civile.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 123 del citato testo unico delle imposte sui redditi si applicano altresì ai conferimenti in società, anche consortili, esistenti o da costituire, di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa. Il presente comma si applica a condizione che, a seguito del conferimento, sia attribuito al soggetto conferente una partecipazione superiore rispettivamente al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società conferitaria secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218.

3. Alle operazioni indicate nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste per le fusioni ai fini dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

4. Per il periodo di un triennio, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese iscritte da almeno tre anni all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, che effettuano fusioni, scissioni o conferimenti sono soggette all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di lire. Possono essere conferiti oltre ad aziende o complessi aziendali anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie conseguenti alle predette operazioni di fusione, scissione e conferimento. Per i conferimenti, indipendentemente dall'entità della partecipazione ricevuta, e per le scissioni si applicano, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3.

3. 4.

Il Relatore.

All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le imprese costituite per effetto dei conferimenti di cui al comma 1, in relazione all'acquisto o alla acquisizione in locazione finanziaria con facoltà di compera di veicoli o complessi veicolari nuovi di fabbrica di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi per i quali sia accordata autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, possono essere autorizzate a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato, nei limiti di lire 20 milioni per ciascuno dei primi tre veicoli o complessi veicolari e di lire 10 milioni per ciascuno dei successivi. Il numero dei veicoli o complessi veicolari in relazione ai quali può essere autorizzata la contrazione dei suddetti mutui non può essere superiore a quello dei veicoli o complessi veicolari in disponibilità dell'impresa conferente con il minor numero di automezzi, e in ogni caso

non può essere superiore a venti e inferiore a tre.

3. 1.

Il Relatore.

All'articolo 3, sopprimere il comma 4.

3. 2.

Il Relatore.

All'articolo 3, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I benefici di cui al comma 3 sono revocati e l'impresa che ne abbia usufruito è tenuta alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora, nel triennio successivo all'erogazione, vengano meno i presupposti per la relativa concessione, ovvero, nel caso di società consortili e per quanto applicabili, vengano meno le condizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 4.

3. 3.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.
(.....).

1. Le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 e titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per veicoli o complessi veicolari di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi le quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si associno in cooperative o consorzi od aderiscano a cooperative o consorzi già esistenti, possono essere autorizzate a contrarre i mutui di cui all'articolo 3, comma 3, nei limiti di lire 30 milioni per ciascun veicolo o complesso veicolare. Il numero dei veicoli o com-

plexi veicolari in relazione ai quali può essere autorizzata la contrazione dei suddetti mutui non può essere superiore a tre per ciascuna impresa.

2. La concessione del beneficio di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) la cooperativa o il consorzio devono possedere una struttura organizzativa, imprenditoriale e patrimoniale autonoma, distinta da quella delle singole imprese socie o consorziate;

b) i contratti di trasporto devono essere conclusi esclusivamente dalla cooperativa o dal consorzio nella qualità di vettore, che deve essere specificata nella documentazione obbligatoria inerente al trasporto di cose per conto di terzi;

c) l'assunzione degli obblighi di trasporto deve avvenire unicamente attraverso un apposito ufficio del consorzio o della cooperativa e l'esecuzione del trasporto deve essere affidata, alle imprese socie o consorziate, dalla cooperativa o dal consorzio; le imprese socie o consorziate non devono assumere obblighi di trasporto né eseguire trasporti in proprio.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è revocato e l'impresa che ne abbia usufruito è tenuta alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora:

a) nel quinquennio successivo all'erogazione, la cooperativa o il consorzio siano sciolti, ovvero venga meno la condizione di cui alla lettera *a)* del comma 2, ovvero l'impresa beneficiaria receda dal consorzio o dalla cooperativa;

b) l'impresa beneficiaria concluda direttamente contratti di trasporto ovvero assuma obblighi di trasporto o esegua trasporti in proprio in violazione delle condizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2.

4. Nel caso di cui alla lettera *b)* del comma 3, l'impresa associata in cooperativa o consorzio è altresì radiata dall'albo

nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, con conseguente revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 di detta legge ad essa accordate.

4. 1.

Il Relatore.

All'articolo 5, al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritte da almeno tre anni all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 e siano titolari di almeno tre autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi relative a veicoli o complessi veicolari di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, nonché le cooperative ed i consorzi iscritti al medesimo albo, possono essere autorizzati a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale e interessi a totale carico dello Stato, nel limite globale di lire 1 miliardo per ciascuna impresa per investimenti in:

Inoltre, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I mutui di cui al comma 1 non possono superare il 25 per cento dell'investimento complessivo.

5. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(.....).

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per l'accensione dei mutui di cui agli

articoli 3, 4 e 5 ed individua gli istituti di credito abilitati.

5. 01.

Il Relatore.

All'articolo 7, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

1. Agli imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti ed avendo in disponibilità un solo veicolo e ai soci di cooperative iscritti all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, che siano titolari da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della suddetta legge n. 298 del 1974 in relazione a veicoli o complessi veicolari di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, può essere concessa la liquidazione di un importo massimo di lire 100 milioni, ridotto di lire 12 milioni per ogni anno di età oltre il sessantesimo se uomini ed oltre il cinquantacinquesimo se donne.

2. L'importo di cui al comma 1 è liquidato in unica soluzione. La liquidazione è subordinata congiuntamente:

a) alla cessazione definitiva dell'attività;

b) alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, e alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della medesima legge n. 298 del 1974;

c) alla restituzione della carta di circolazione e delle targhe del veicolo cui si riferisce l'autorizzazione all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi ovvero, ove la prima immatricolazione di tale veicolo sia anteriore di più di dieci anni alla presentazione della domanda per la concessione del beneficio di cui al

comma 1, alla sua radiazione dal pubblico registro automobilistico per demolizione.

3. I percettori del beneficio di cui al comma 1 non possono essere nuovamente iscritti all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974.

4. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 9, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma 1 che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le finalità del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalità della presente legge.

7. 1.

Il Relatore.

All'articolo 7, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Chiunque, avendo percepito il beneficio di cui al comma 1, esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, è tenuto alla restituzione degli importi del beneficio percepito, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto. Si applica, altresì, l'articolo 26 della citata legge n. 298 del 1974. L'autorità giudiziaria, all'atto della contestazione del reato, dispone il sequestro del veicolo con il quale il reato è stato commesso. In caso di condanna, il veicolo è confiscato.

7. 2.

Il Relatore.

All'articolo 7, sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. Per i percettori del beneficio di cui al comma 1 il versamento di contributi previdenziali è proseguito d'ufficio a carico dell'INPS, Gestione contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, ai sensi dell'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per la determinazione

dell'importo dei contributi si fa riferimento alla ottava classe di reddito di cui alla tabella A allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233.

9. Il Ministro del tesoro con decreto adottato di concerto con il Ministro dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i termini per l'applicazione del comma 8.

7. 3.

Il Relatore.

All'articolo 8, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Alle imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 che assumano, alle proprie dipendenze, imprenditori titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per veicoli o complessi veicolari di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi che esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti e con la disponibilità di un solo veicolo, può essere concessa, per due anni, la fiscalizzazione totale degli oneri sociali per ciascuna unità lavorativa assunta ai sensi del presente articolo.

2. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 9, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma 1 che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le finalità del presente articolo, nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalità della presente legge.

3. L'importo dei minori contributi relativi alle unità lavorative assunte ai sensi del presente articolo è rimborsato, su conforme richiesta dell'INPS e dell'INAIL, a valere sul fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985.

8. 1.

Il Relatore.

All'articolo 8, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il credito di imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché quello di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, possono essere fatti valere anche in sede di versamento delle ritenute IRPEF sulle retribuzioni dei dipendenti e sul 50 per cento dei compensi di lavoro autonomo corrisposti dai sostituti di imposta, nonché sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e sull'imposta locale sui redditi dovute dai soci di società di persone.

8. 2.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.
(Procedure).

1. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti:

a) entro il mese di gennaio di ciascun anno stabilisce i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle relative domande;

b) entro il mese di febbraio di ciascun anno, anche alla luce delle domande di concessione di benefici pervenute, ripartisce i fondi disponibili tra le diverse finalità della presente legge, in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento di ciascuna, e determina il contingente delle domande relative a ciascun beneficio che possono di conseguenza essere accolte;

c) entro il mese di aprile di ciascun anno delibera sulle domande per la concessione dei benefici in conformità dei criteri risultanti dalla presente legge e dai decreti adottati ai sensi delle lettere

a) e b) del presente comma, previo parere di un apposito comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro dei trasporti.

2. Il comitato tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 è composto:

a) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente;

b) da due rappresentanti del Ministero del tesoro, designati dal Ministro del tesoro fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;

c) da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;

d) da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;

e) da nove rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui tre con funzioni di supplente, designati, dalle associazioni interessate, fra i componenti del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla lettera d) dell'articolo 3 della citata legge n. 298 del 1974, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui alla medesima lettera.

3. In sede di prima applicazione il Ministro dei trasporti provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 rispettivamente entro trenta, sessanta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 1.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.
(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 7, comma 5, pari a lire 9 miliardi annui per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede, in deroga al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi del suddetto articolo 9, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, valutato complessivamente in lire 227 miliardi per il triennio 1991-1993, di cui lire 37 miliardi per il 1991, lire 70 miliardi per il 1992 e lire 120 miliardi per l'anno 1993, si provvede: quanto a lire 27 miliardi per l'anno 1991, con le disponibilità di cui al Fondo centrale di garanzia istituito con legge 4 agosto 1984, n. 467, che viene soppresso; la somma di lire 27 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto merci »; quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1992 e a lire 80 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accan-

tonamento « Misure urgenti per l'incentivazione dell'associazionismo nell'autotrasporto merci ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 1.

Il Relatore.

Preciso che alcuni di questi emendamenti comportano l'espressione di un nuovo parere da parte della Commissione bilancio e pertanto dovranno essere posti in votazione in linea di principio.

FRANCESCO BARBALACE, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto si è registrato un consenso unanime sugli emendamenti di cui il presidente ha dato lettura, alcuni dei quali recepiscono le condizioni contenute nei pareri delle Commissioni V e VI. Pertanto questa mattina, pur procedendosi all'illustrazione di alcuni emendamenti non specificamente connessi alle valutazioni delle Commissioni sopra richiamate, dovremo votare in linea di principio quelli che invece recepiscono i pareri espressi.

Preciso che dovranno essere votati in linea di principio, e quindi inviati per il nuovo parere alla V Commissione, gli emendamenti 3. 4, 3. 2, 4. 1, 5. 1, 5.01, 7. 1, 8. 2 e 9. 1. Inoltre, è necessaria l'espressione di un nuovo parere da parte della Commissione bilancio sull'emendamento 7. 3, per le ragioni che illustrerò in seguito.

L'emendamento riferito all'articolo 1 ripropone una stesura più agevole del testo e rende più espliciti gli obiettivi della legge.

Quanto all'articolo 2, rilevo l'opportunità di chiedere alla Commissione bilancio un riesame del proprio parere per la parte relativa al comma 3, che prevede l'integrazione successiva del fondo per l'autotrasporto merci. La Commissione bilancio ha posto la condizione che l'eventuale integrazione possa avvenire con successivo provvedimento legislativo. Nella discussione svoltasi in questi mesi si era

considerato che l'ipotesi di un rifinanziamento della legge potesse realizzarsi con atto amministrativo, atteso che le variazioni delle somme destinate all'autotrasporto — e quindi finalizzate agli obiettivi della legge — non erano sufficienti e che probabilmente in uno degli esercizi dei tre anni previsti dalla legge non si sarebbe conseguito l'obiettivo finale posto dal provvedimento.

Con l'emendamento 3. 4 si propone di sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 3, in conformità con la condizione posta dalla Commissione bilancio.

L'emendamento 3. 1 è di carattere tecnico-formale.

L'emendamento 3. 2 è volto a sopprimere il comma 4, come proposto dalla Commissione bilancio.

L'emendamento 3. 3 riveste anch'esso carattere formale.

Con l'emendamento 4. 1 si propone una nuova stesura dell'articolo 4 in linea con il parere espresso dalla Commissione bilancio; esso sarà pertanto votato in linea di principio. Ciò vale anche per gli emendamenti 5. 1 e 5. 01.

L'emendamento 7. 1 è anch'esso una nuova stesura dell'articolo 7 in conformità con il parere espresso dalla Commissione bilancio.

L'emendamento 7. 2 è invece di carattere tecnico-formale.

Quanto all'emendamento 7. 3, teso a sostituire i commi 8 e 9 dell'articolo 7, chiediamo una riconsiderazione da parte della Commissione bilancio, atteso che quest'ultima aveva previsto che, per i percettori del beneficio di cui al comma 1, il versamento di contributi previdenziali fosse proseguito d'ufficio a carico del fondo nazionale dell'autotrasporto. La nostra preoccupazione è che, intervenendo su questo fondo, si riducano i fondi complessivi previsti. Chiediamo pertanto che la Commissione bilancio riesamini la questione ed esprima un parere sulla disposizione secondo cui i contributi previdenziali sono posti a carico dell'INPS, non intaccando le somme destinate a promuovere l'associazionismo nel settore dell'autotrasporto. In conclusione, si invita

la Commissione bilancio a riconsiderare — così come per il comma 3 dell'articolo 2 — il parere espresso in merito all'articolo 7.

L'emendamento diretto a sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 8 è di natura tecnico-formale, mentre quello relativo al comma 4 dell'articolo 8 ottempera ad una richiesta vincolante della V Commissione; altrettanto può dirsi, sotto il profilo procedurale, in merito all'emendamento 9. 1.

GIANNI WILMER RONZANI. Il gruppo comunista-PDS condivide le considerazioni svolte dal relatore. Desidero, però, osservare preliminarmente che il provvedimento al nostro esame è diventato una sorta di tela di Penelope, essendo ormai mesi che lo facciamo e lo rifacciamo. La responsabilità di ciò non è nostra, ma principalmente del Governo che ha modificato più volte il testo. Debbo esprimere, peraltro, un apprezzamento nei confronti degli uffici che ci hanno aiutato a compiere un lavoro di riscrittura del testo diretto a renderlo più trasparente e facilmente leggibile.

Il provvedimento in discussione deve essere approvato il più rapidamente possibile perché non disciplina solo l'esodo dal settore dell'autotrasporto — pur introducendo incentivi miranti a « sfozzire » il comparto — ma favorisce altresì l'ammmodernamento del sistema delle imprese di autotrasporto. La scadenza del 1993 si avvicina sempre più e sarebbe molto grave se non fossimo in grado di approvare il testo in tempi brevi.

Abbiamo sempre sostenuto che un limite, che va al di là dello stesso provvedimento di cui discutiamo, è rappresentato dall'entità delle risorse disponibili, problema questo che dovremo sollevare anche nei prossimi mesi. Eravamo partiti con uno stanziamento di 250 miliardi che, a seguito dell'impegno nostro e di altri gruppi, è divenuto più consistente, anche attraverso l'introduzione di un meccanismo basato sul finanziamento pubblico all'accensione di mutui da parte degli operatori del settore dell'autotra-

sporto. Di conseguenza potremo attivare un maggior numero di finanziamenti, ma il problema delle risorse rimane.

Ciò mi induce ad affermare che ha ragione il relatore nel chiedere che la Commissione bilancio riveda il proprio parere per la parte relativa al comma 3 dell'articolo 2, ossia laddove si chiede che eventuali rifinanziamenti vengano fatti dipendere da un intervento legislativo. Ciò comporterebbe, infatti, una perdita di tempo, mentre il provvedimento al nostro esame necessita di essere rifinanziato entro breve termine; peraltro, lo stesso Governo si era impegnato in questa direzione, ritenendo a sua volta insufficienti le risorse stanziato.

Ritengo condivisibile anche la richiesta del relatore volta ad ottenere la riconsiderazione della seconda condizione posta dalla Commissione bilancio, con la quale si vorrebbero scaricare sul fondo (istituito con questa legge e diretto a finanziare i processi di ammodernamento e di esodo che interessano il settore dell'autotrasporto) i costi relativi al pagamento dei contributi ai camionisti per gli ultimi cinque anni.

Se la normativa venisse applicata in questi termini, ossia riducendo le risorse disponibili per favorire i processi di esodo e di ammodernamento, dovremmo affermare che le Commissioni chiamate ad esprimere il loro parere devono riesaminare i loro orientamenti nella consapevolezza che il provvedimento in esame può produrre risultati a condizione che sia disponibile un ammontare minimo di risorse, mentre quelle esistenti sono insufficienti.

In conclusione, esprimiamo il nostro consenso sugli emendamenti approvati in seno al Comitato ristretto e condividiamo le richieste di riesame avanzate dal relatore.

GASTONE SAVIO. Mi limiterò ad esprimere poche osservazioni su un provvedimento che il gruppo democristiano considera molto rilevante per un comparto che nel nostro paese riveste una notevole im-

portanza, ossia quello dell'autotrasporto. Si tratta di un testo articolato che affronta gli aspetti fondamentali della ristrutturazione e dell'ammodernamento di tale comparto. Gli obiettivi che il provvedimento si propone non potrebbero essere perseguiti senza tenere conto anche della necessità di aiutare coloro che, giunti ad una certa età, non hanno più la capacità, la forza e la possibilità di mantenere il passo con quelli che sono i futuri compiti degli autotrasportatori nel nostro paese anche in una prospettiva europea.

Le risorse che il Governo ha predisposto sono certamente insufficienti rispetto ai fini che il provvedimento si propone ed in rapporto ai soggetti ai quali si rivolge. Ciò nonostante, il discorso dell'accesso ai mutui è senz'altro interessante, conclusione alla quale è giunto il Comitato ristretto nella sua unanimità. Abbiamo dato, pertanto, al Governo la possibilità di mostrarsi più disponibile e di venire maggiormente incontro ad esigenze che, voglio ribadirlo, riteniamo di grande importanza.

Abbiamo aderito alla tendenza emersa in seno al Comitato ristretto a favore di una rilettura attenta del testo da parte delle Commissioni bilancio e finanze, competenti ad esprimere il loro parere, affinché valutino con la stessa attenzione da noi impiegata il contesto generale nel quale si inquadra il provvedimento in discussione ed affinché esse addingano a conclusioni analoghe a quelle alle quali è giunta questa Commissione.

Si è ritenuto, infatti, che non fosse possibile gravare sulle risorse disponibili — che non sono certamente ampie — anche per quanto riguarda gli aspetti previdenziali. Per tale ragione condividiamo la proposta del relatore di chiedere il riesame delle prime due condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio.

In conclusione, auspichiamo che l'iter del provvedimento si concluda rapidamente e si possa giungere in tempi brevissimi all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Alcuni degli emendamenti presentati dal relatore ottemperano a condizioni vincolanti contenute nel parere della Commissione bilancio, mentre altri rappresentano aggiustamenti tecnico-formali finalizzati a rendere più chiaro il testo originario.

Se non vi sono obiezioni, procederemo alla votazione in linea di principio, ai fini della trasmissione per il parere alla V Commissione, degli emendamenti 3. 4, 3. 2, 4. 1, 5. 1, 5. 01, 7. 1, 7. 3, 8. 2 e 9. 1, chiedendo altresì alla Commissione bilancio di riesaminare le prime due condizioni espresse nel parere trasmessoci.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 3. 4.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 3. 2.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 4. 1.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 5. 1.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 5. 01.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 7. 1.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 7. 3.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 8. 2.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 9. 1.
(È approvato).

Faccio presente che, una volta acquisito il nuovo parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, si potrà procedere alla votazione degli articoli e dei singoli emendamenti ad essi riferiti, compresi quelli oggi approvati in linea di principio.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 20 maggio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO